

Lavoratori in mobilità o disoccupazione e regime contributivo dell'apprendista senza limiti di età

L' Inps, con il messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, ha fornito le indicazioni volte a favorire l'adozione dei necessari profili di omogeneità nell'applicazione del regime contributivo proprio dell'istituto dell'assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai sensi dell'art. 47, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015.

.....

Ricordiamo in premessa la previsione dell'art. 47 del d.lgs. n. 81/2015.

“Ferme restando le considerazioni già espresse al paragrafo 1 con riferimento ai profili di diritto intertemporale, le disposizioni finali di cui all'art. 47 introducono un'importante novità per quanto riguarda l'apprendistato finalizzato al reinserimento nel mercato del lavoro. In primo luogo, si allarga la platea dei soggetti interessati. Coerentemente con l'evoluzione normativa in materia, si prevede, infatti, che l'apprendistato possa essere stipulato non solo con lavoratori che siano beneficiari dell'indennità di mobilità ma, più in generale, con tutti quei lavoratori che beneficiano di un “trattamento di disoccupazione”. Si apre così la possibilità di avvalersi di questa tipologia contrattuale anche con lavoratori che percepiscano l'ASpl.

Un primo importante chiarimento in materia è l'espressa previsione dell'applicabilità a questi lavoratori della disciplina dell'apprendistato professionalizzante senza tenere ovviamente conto dei limiti di età anagrafica previsti dall'art. 44, comma 1. Viene così opportunamente superata l'interpretazione avanzata nel corso della vigenza della precedente disciplina secondo cui l'apprendistato finalizzato alla ricollocazione costituisse un quantum genus rispetto ai tre livelli generalmente previsti dalla legge.

Così come già previsto dall'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 167/2011, resta ferma per questi apprendisti la deroga alla disciplina generale dell'apprendistato in materia di recesso. Per tali lavoratori trova, quindi, applicazione il regime ordinario senza possibilità di recesso ad nutum al termine del periodo di apprendistato.

Più complessa è, invece, la disciplina degli incentivi previsti dalla legge per questi lavoratori. Se per i lavoratori in mobilità è chiaro che trova applicazione il regime di agevolazioni speciale così come già previsto dalla precedente disciplina¹⁶, risulta

meno evidente la disciplina applicabile agli apprendisti precedentemente percettori dell'ASpl.

Si ritiene che in quest'ultimo caso possa trovare applicazione la disciplina sulle agevolazioni contributive prevista, in via generale, per l'apprendistato, ma appare indispensabile un intervento di chiarimento della disposizione in via amministrativa."

L'Istituto previdenziale, in riferimento a quanto previsto dalla sopra riportata norma, ha pubblicato finalmente un messaggio con il quale ha fornito i chiarimenti sui contributi dovuti in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari dell'indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

Vista l'importanza dell'argomento e i riflessi sulle possibili assunzioni dei lavoratori in questione, Vi proponiamo i punti principali della circolare:

In generale si sottolinea che con il messaggio in oggetto si chiariscono i molteplici dubbi che erano sorti negli operatori del settore anche e soprattutto a seguito dell'abrogazione, a decorrere dall'1 gennaio 2017, delle norme in materia di mobilità.

L'Inps ha evidenziato che il regime contributivo applicabile alle due fattispecie è il medesimo previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante.

Contributi riferiti ai beneficiari di indennità di mobilità

L'intervenuta abrogazione delle norme in materia di iscrizione alle liste di mobilità e di fruizione dei benefici di natura economica e contributiva finalizzati a promuovere l'assunzione dei lavoratori iscritti alla predette liste a decorrere dal 1° gennaio 2017, non determina il venir meno del regime previsto dall'art. 47, comma 4, del d.lgs. 81/2015 per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari dell'indennità di mobilità.

Ciò in quanto il comma 4 del citato articolo 47, nell'introdurre lo speciale istituto del contratto di apprendistato in deroga ai limiti di età per la qualificazione o riqualificazione dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, opera il rinvio agli abrogati art. 25, comma 9 e art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 al solo fine di individuare, in deroga alla

disciplina generale del contratto di apprendistato, rispettivamente il regime contributivo agevolato e la misura degli incentivi economici ad esso applicabili.

Quindi, le agevolazioni di natura contributiva ed economica previste dall'art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015 per le assunzioni in contratto di apprendistato di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità continuano a restare in vigore, non solo per le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2016 ed i cui effetti si protraggono dopo detto termine, ma anche per le assunzioni intervenute dopo il 31 dicembre 2016. In altri termini, le predette assunzioni possono essere effettuate sino a quando saranno erogate le indennità di mobilità.

Pertanto:

- Nel periodo di durata del regime agevolato (primi 18 mesi), l'aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante percettori di indennità di mobilità, è pari al 15,84%, di cui il 10% a carico del datore di lavoro e il 5,84% a carico dell'apprendista.
- Al termine del periodo agevolato la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, mentre quella a carico dell'apprendista rimane pari al 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato.

Contributi riferiti ai beneficiari del trattamento di disoccupazione

Sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di trattamenti di disoccupazione involontaria, con particolare riguardo alla legge n. 92/2012 e al d.lgs. n. 22/2015, che ha portato a sostituire le preesistenti indennità di disoccupazione nonché, a far data dal 1° gennaio 2017, l'indennità di mobilità, l'art. 47 del d.lgs. n. 81/2015 ha previsto l'applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante anche nei confronti dei "... lavoratori beneficiari... di un trattamento di disoccupazione", allo scopo di favorirne la "... qualificazione o riqualificazione professionale".

Si noti che, in questo caso, le deroghe rispetto alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante attengono esclusivamente a:

- a. limiti di età (comma 4);

- b. disposizioni in materia di licenziamenti individuali (comma 4);
- c. estensione dei benefici contributivi a carico del datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (comma 7).

I lavoratori interessati sono tassativamente quelli beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione: Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi e MiniAspi), indennità speciale di disoccupazione edile, indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). Fanno invece riferimento alla fattispecie già esaminata nel paragrafo precedente i lavoratori beneficiari dell'indennità di mobilità, ai quali il legislatore, come già riferito, riserva un regime agevolato specifico.

Inoltre, in linea con le indicazioni già fornite con la circolare n. 175/2013 (par. 2) e con il messaggio n. 4441/2015 (par. 3), l'assunzione agevolata in discorso si riferisce a lavoratori destinatari di un trattamento di disoccupazione, quindi anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l'abbiano ancora percepita.

L'orientamento amministrativo adottato dall'Istituto in relazione alle assunzioni in contratto di apprendistato di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità - che presentano forti profili di analogia con quelli qui esaminati - è stata quella di considerare applicabile la disciplina contributiva vigente per gli apprendisti assunti sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge.

Quindi, in linea di continuità con la prassi amministrativa adottata dall'Istituto per la regolazione delle assunzioni agevolate di cui si tratta, il regime contributivo dei lavoratori assunti in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art.47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge.

Pertanto:

- Nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell'artigianato edile e non), l'aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, è pari al 17,45%, di cui 11,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell'apprendista.

- Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove, l'aliquota complessiva è pari al 8,95%, di cui 3,11% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell'apprendista per i primi 12 mesi, 10,45%, di cui 4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell'apprendista, per i mesi dal 13° al 24°, e 17,45%, di cui 11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista, dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).
- Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini